



Delibera della Giunta Regionale n. 84 del 28/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 11 - UOD Program e pianificaz region attività per la gest integrata dei rifiuti

Oggetto dell'Atto:

ADOZIONE SCHEMA TIPO " CONVENZIONE EX ART.30 DEL D.LGS. N.267/2000 TRA I COMUNI DELL'A.T.O. PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 7BIS E 15BIS L.R. 28 MARZO 2007 N.4 ".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente **PREMESSO che**

- a. le recenti modifiche della normativa statale in tema di governance dei servizi pubblici locali hanno reso necessario l'aggiornamento del quadro normativo regionale attraverso un puntuale riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- b. il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”* convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (c.d. *Spending review*) con l'articolo 19, comma 1, ha apportato all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tra le più significative modificazioni, la sostituzione del comma 27, che pertanto dispone *“Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: ...f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*;
- c. l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i., al comma 1, in particolare, ha previsto che le Regioni *“organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi”*;
- d. il citato comma 1 dell'articolo 3-bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011 stabilisce, inoltre, in particolare, che *“la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale”* e che *“le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio”*;
- e. il comma 1-bis del richiamato articolo 3-bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011 - introdotto dal comma 23 dell'articolo 34 del d.l. 179/2012 convertito dalla l. 221/2012 - statuisce che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”*;
- f. la Regione Campania ha avviato il processo di regolamentazione ed organizzazione del sistema della governance del servizio rifiuti in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell'Unione europea e con le intervenute modifiche del quadro normativo nazionale in materia di svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, procedendo al relativo riordino della normativa regionale di settore attraverso l'approvazione della Legge regionale n. 5 del 24/01/2014 *“Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”*, pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27/01/2014;
- g. La L.R. 5/2014 ha proceduto al riordino attraverso la modifica della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti

inquinati) e la definizione di disposizioni transitorie e finali volte ad assicurare l'ordinato avvio del processo di transizione al nuovo modello organizzativo e gestionale;

PREMESSO altresì che

- a. il decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 recante *“Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania...”*, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, all'articolo 11, sulla base delle previsioni di cui alla legge regionale 4/2007 e s.m.i., per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, aveva disposto il subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che svolgevano in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti;
- b. il richiamato d.l. 195/2009 convertito con modificazioni dalla l. 26/2010, all'articolo 11 comma 2-ter aveva previsto una fase transitoria durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuavano ad essere gestite, secondo le esistenti modalità e forme procedurali, dai comuni;
- c. il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, all'articolo 1 comma 1 primo periodo, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto il differimento al 30 giugno 2014 del termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del richiamato d.l. 195/2009 convertito dalla l. 26/2010 e conseguentemente la protrazione della fase transitoria introdotta dal richiamato comma 2-ter, nella quale *“le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni”*;
- d. il citato d.l. 1/2013 convertito dalla l. 11/2013, all'art. 1 comma 1, secondo periodo, ha, inoltre, espressamente statuito che *“A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”*;

CONSIDERATO che

- a. l'art. 7 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 5/2014, in merito alle funzioni di organizzazione del servizio ha previsto che *“Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio previste dalla presente legge. Alle Province spettano le funzioni conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.”*;
- b. l'art. 15 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, in merito all'organizzazione del servizio ha previsto, in particolare:

al comma 1 che *“Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato ed erogato all'interno degli ATO per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.”;*

al comma 2 che *“I Comuni di ciascun ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio. A tal fine si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d'ambito, che è l'ente di governo previsto dall'articolo 3 bis del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011.”;*

al comma 12 che *“I rapporti tra i Comuni partecipanti a ciascuna Conferenza d'ambito sono regolati secondo quanto stabilito dal comma 2. La sottoscrizione della convenzione è perfezionata dai Comuni di ciascun ATO entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello schema adottato dalla Regione. In caso di inerzia da parte dei Comuni, la Regione esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 24.”;*

al comma 13 *“La prima seduta della Conferenza d'ambito è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione. In difetto di tempestiva convocazione provvede il Presidente della Regione o suo delegato. La Conferenza d'ambito, entro trenta giorni dal suo insediamento, approva il regolamento di funzionamento sulla base dello schema adottato dalla Regione.”;*

- c. la legge regionale ha individuato nella convenzione prevista dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 lo strumento giuridico per l'esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni di organizzazione del servizio loro attribuite, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate;
- d. al fine di assicurare l'attuazione delle previsioni dell'articolo 15 bis della legge regionale 4/2007 l'art. 11 comma 1 della LR 5/2014 ha previsto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotti lo schema tipo delle convenzioni, sentito il Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, la Conferenza Regione-autonomie locali;
- e. alla luce delle disposizioni richiamate si rende necessario provvedere alla redazione ed adozione dello schema di convenzione;
- f. l'Amministrazione regionale per l'elaborazione dello schema tipo di convenzione si è avvalsa del supporto di Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, nell'ambito del *Progetto di supporto e affiancamento operativo a favore degli Enti Pubblici delle Regioni “Obiettivo Convergenza” per l'implementazione della riforma del mercato dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica - PON GAS FSE 2007/2013* - promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali, il turismo e lo Sport;

RITENUTO

- a. di dover procedere all'adozione dello schema tipo di convenzione *“Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis L.r. 28 marzo 2007, n. 4 delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti”*, redatto sulla base delle richiamate disposizioni legislative statali che assegnano ai Comuni la titolarità delle funzioni fondamentali, tra le quali *“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*, che ne stabiliscono l'esercizio in forma obbligatoriamente associata e che prevedono da parte della Regione l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica attraverso la definizione del perimetro degli ambiti territoriali ottimali e l'istituzione degli enti di governo degli stessi;

- b. di dover strutturare lo schema tipo di convenzione sulla base della normativa regionale di riordino e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, prevedendo di declinare l'articolato stabilendo in particolare fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari, reciproci obblighi, nonché elementi inerenti profili organizzativi e funzionali della Conferenza d'ambito e dell'Ufficio comune;

VISTI

- a. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- b. la legge regionale 28 marzo 2007 n. 4 *“Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- c. il decreto-legge 30 dicembre 2009 n.195 recante *“Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania...”*, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26;
- d. il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- e. il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- f. il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- g. il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”* convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- h. il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- i. il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11;
- j. il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;
- k. legge regionale n. 5 del 24/01/2014 *“Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”*;
- l. il parere PP-0025-52-00-2014 prot. reg. n. 0178255 del 12/03/2014 reso dall'Avvocatura Regionale sullo schema tipo di convenzione, alle cui osservazioni lo schema è stato conformato;

SENTITA

la Conferenza Regione – Autonomie Locali ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 5/2014 nella seduta del 17 marzo 2014, convocata con nota prot. n. 572/SP del 05/03/2014;

PROPONE e la Giunta in conformita' a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di adottare lo schema tipo di convenzione *“Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell’A.T.O. per l’esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis L.r. 28 marzo 2007, n. 4 delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti”*, allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza:
 - 2.1 ai Comuni della Campania,
 - 2.2 ai Prefetti della Campania,
 - 2.3 al Capo Dipartimento della salute e delle risorse naturali,
 - 2.4 alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema,
 - 2.5 all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.